| OGGETTO | DECRETO "CURA ITALIA" |
|---|---|
| RIFERIMENTI | D.L. 18/2020 IN G.U. DEL 17/03/2020 – RF FL 051/2020 E 052/2020 |
| CIRCOLARE DEL | 19/03/2020 |

## INDENNITÀ PER PROFESSIONISTI, AUTONOMI ISCRITTI ALL'AGO, LAVORATORI

Gli artt. 27-30 e 38 riconoscono una indennità forfettaria di **€. 600** riferita al **mese di marzo** ai seguenti soggetti:

| ART. | INDENNITÁ |
|---|---|
| 27 | ▪ **liberi professionisti** con **partita Iva attiva alla data del 23/02/2020**<br>▪ **e titolari di rapporti di co.co.co. attivi alla precedente data**<br>che risultino:<br>✓ iscritti alla Gestione separata Inps (per i professionisti si tratta solo di quelli "senza cassa")<br>✓ e non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (cioè versino i contributi "pieni") |
| 28 | ▪ **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago** (IVS artigiani e commercianti):<br>✓ non titolari di pensione<br>✓ e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata (es: spetta al commerciante che abbia una partita Iva come professionista) |
| 29 | ▪ lavoratori dipendenti **stagionali** del **settore turismo** e degli stabilimenti termali che:<br>✓ hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro **tra l'1/01/2019 e il 17/03/2020**<br>✓ **non** siano **titolari di pensione** o di un rapporto di **lavoro dipendente** alla data del 17/03/2020. |
| 30 | ▪ **operai agricoli a tempo determinato** che:<br>✓ non siano titolari di pensione<br>✓ **nel 2019** abbiano effettuato **almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo**. |
| 38 | ▪ **lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo**<br>✓ con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al Fondo, cui deriva un **reddito non superiore a € 50.000**,<br>✓ e **non titolari di pensione** o di un rapporto di **lavoro dipendente** alla data del 17/03/2020. |

### Aspetti comuni alle citate indennità:

| | |
|---|---|
| **Aspetti fiscali** | ▪ non concorre alla formazione del reddito; |
| **Erogazione** | ▪ **provvede l'Inps** previa presentazione di apposita domanda<br>▪ l'indennità è riconosciuta nel **seguente limite di spesa totale:**<br>✓ indennità di cui all'art. 27: € 203,4 milioni per l'anno 2020;<br>✓ indennità di cui all'art. 28: € 2.160 milioni per l'anno 2020;<br>✓ indennità di cui all'art. 29: € 103,8 milioni per l'anno 2020<br>✓ indennità di cui all'art. 30: € 396 milioni per l'anno 2020;<br>✓ indennità di cui all'art. 38: € 48,6 milioni per l'anno 2020. |
| **Monitoraggio** | ▪ il **monitoraggio del limite di spesa** spetta all'Inps che fornisce i dati al Ministero del lavoro e al MEF; solo con riguardo all'indennità ex art. 30, i dati saranno forniti solo al Ministero del lavoro;<br>▪ il **raggiungimento del limite di spesa** comporta la **mncata adozione di altri provvedimenti di concessione.** |

**N.B.:** dovrebbe trattarsi di un criterio cronologico (senza riparametrazione in base a tutte le richieste giunte)

**Cumulo**: le indennità non sono tra loro cumulabili e non sono riconosciute a coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza.

Riguardo all'indennità, tutti coloro che hanno intenzione di fare domanda, dovranno attendere la circolare dell'Inps che disciplinerà nel dettaglio la misura, i requisiti e le modalità di richiesta.
Secondo le prime indiscrezioni ci vorrà il Pin personale, che chi non ne fosse in possesso, potrà già richiedere nel sito dell'Inps al seguente link: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx#
oppure telefonando al numero **803 164**, gratuito da telefono fisso o al numero **06 164 164**
da cellulare, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori.
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (ora italiana).

## CREDITO D'IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI (ART. 65)

L'art. 65 prevede il **riconoscimento**, per l'anno 2020, a favore dei **soggetti imprenditori:**

- ➔ di un **credito d'imposta**, utilizzabile solo in compensazione nel mod. F24
- ➔ nella misura del **60% dell'ammontare del canone di locazione** relativo al mese **di marzo 2020** di **immobili** rientranti nella **categoria catastale C/1** (negozi e botteghe).

**ESCLUSIONE**: il credito d'imposta non si applica alle attività (di cui agli All. 1 e 2 Dpcm 11/03/2020):

| | |
|---|---|
| Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia | Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici |
| Attivita' delle lavanderie industriali | Farmacie |
| Altre lavanderie, tintorie | Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici |
| Servizi di pompe funebri e attivita' connesse | Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica |
| Ipermercati e Supermercati | |
| Discount di alimentari | Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati |
| Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari | |
| Commercio al dettaglio di prodotti surgelati | Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale |
| Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici | Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici |
| | Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia |
| Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2) | Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento |
| Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati | Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini |
| Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) | Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet |
| Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico | Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione |
| Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari | Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono |
| Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione | |

## SOSPENSIONE DEI CARICHI (ART. 68)

In relazione alle entrate tributarie o meno (cioè anche per pagamenti diversi dai tributi):

- ➔ per qualsiasi contribuente sono **sospesi i termini dei versamenti** che cadono tra **l'8/03/2020 ed il 31/05/2020**

derivanti da:

- ➔ **cartelle di pagamento** (nonché avvisi di accertamento direttamente esecutivi emessi sia dall'Agenzia delle Entrate)
- ➔ **avvisi di addebito** emessi **dall'Inps** o altri enti previdenziali/assicurativi
- ➔ **atti esecutivi** da parte degli **enti pubblici territoriali** (comuni, ecc.)

**RIPRESA DEI VERSAMENTI:** i versamenti oggetto di sospensione

- vanno effettuati **in unica soluzione entro il 30/06/2020**
- non spetta alcun rimborso di quanto già versato.

**Nota**: si ritiene che:

- ✓ siano differiti anche i termini relativi alle **cartelle di pagamento già oggetto di dilazione** ordinaria ex art. 19 c. 1 Dpr 602/73 (non quelli oggetto di dilazione straordinaria, ex co. 1-bis del citato art. 19)
- ✓ **non siano differiti** i termini degli **avvisi bonari** (rateizzati o meno), nonchè gli importi derivanti da **accertamento con adesione/mediazione** (rateizzati o meno), posto che la norma nulla dispone in merito.

**ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO**: è **differito al 31/05/2020** il termine di versamento:

- della rata relativa alla rottamazione-ter che scadeva al 28/02/2020
- della rata relativa alla procedura di "saldo e stralcio" che scade al 31/03/2020.

+39 346 09 03 152
P.IVA 10877290014
C.F. ZCCSRN77A59L219C
Corso Trapani n. 132
10141, Torino (TO)
info@studiocontabilesantelena.it - studiocontabilesantelena@gmail.com